

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 364 del 09 MAG. 2024

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra l'ARNAS "Garibaldi" e l'AOUP "G. Rodolico – San Marco" per prestazioni di consulenza specialistica di Medicina Legale.

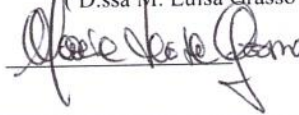
Proposta N° 82 del 08 MAG. 2024

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Responsabile istruttoria

Il Dirigente Amministrativo
(D.ssa M. Luisa Grasso)

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



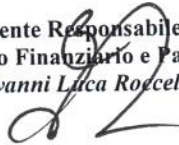


Registrazione Contabile

Budget Anno 2024 -2025 Conto 20011000110 Importo € 90.000,00 + IVA Aut. 110

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Giammanco
nominato con D. A. n. 1/2024/ Gab del 31/01/2024 con l'assistenza del Segretario, dott.
Dott. Luca Fallica ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Giusta deliberazione n. 563 del 30/06/202

Visti:

- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 43 rubricato "*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività*", che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- La legge Gelli 24/2017 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*".
- Il D.M. delle Imprese del 15/12/2023 N. 232 con cui sono stati pubblicati i Decreti Attuativi della Legge 24/17 in materia di copertura del rischio, con particolare riferimento all'art. 16 comma 1 che dispone : "*La struttura istituisce al proprio interno , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione valutazione dei sinistri in grado di valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Tale funzione dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi ai cui agli articoli 10 e 11*".

Premesso che:

- Presso questa Azienda non essendo previsti in dotazione organica il servizio di Medicina legale, né la figura di un medico Legale, con deliberazione n. 162 del 15/02/2021 è stata stipulata Convenzione con l'Università degli Studi di Catania – Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologiche avanzate – di durata triennale, per la realizzazione di un programma di Ricerca e Gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei sinistri;
- la Convenzione predetta è giunta a scadenza nel mese di Febbraio u.s. e che permane la necessità di un supporto della medicina legale, al fine di garantire al Servizio Legale un affiancamento, oltre che nei contenziosi, nell'attività del CAVS e nella corretta apposizione delle stime a riserva per il fondo rischi di cui al Decreto Attuativo della Legge 24/2017;

Viste le note:

- Prot. n. 1938/SL indirizzata al Commissario Straordinario ed al Direttore Amministrativo, avente ad oggetto la proposta di rinnovo della Convenzione con il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate, finalizzata alla consulenza di medici- legali

esterni, atteso che nelle more della previsione nell'organigramma aziendale della figura del Medico – Legale, si rende necessario mantenere il supporto della Medicina Legale per garantire la continuità all'Ufficio Legale nel programma di ricerca e gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale dei sinistri;

- Prot. n. 73/ SL del 17/01/2024 indirizzata al Capo Settore Affari Generali, con cui il Responsabile del Servizio Legale, prendendo atto del parere positivo del Direttore Amministrativo apposto in calce alla nota sopra menzionata, ha chiesto il rinnovo della convenzione di che trattasi;
- Prot. gen. n. 2701 del 13/02/2024 con cui la Direzione Strategica ha chiesto al Commissario Dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Rodolico - San Marco la disponibilità all'attivazione di un ulteriore Convenzione, al fine di assicurare il supporto nella gestione del contenzioso di che trattasi;

Preso atto:

- della nota dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico- San Marco" introitata al n. 2943 del 16/02/2024 del Protocollo Generale dell'ARNAS, con cui la stessa, in riscontro alla nota sopra citata, manifesta la disponibilità alla stipula della Convenzione in argomento;
- delle varie interlocuzioni intercorse tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico- San Marco" e questa Azienda al fine della condivisione dello schema di convenzione trasmesso da ultimo con nota introitata al prot. n. 2496/AA.GG. del 06/05/2024;
- della nota prot. n. 2570/AA.GG. del 06/05/2024 allegata, con cui il Responsabile del Servizio Legale riscontrando la nota prot. n. 2522/AA.GG. del 06/05/2024, nel richiamare le attività in cui risulta necessario il supporto della Medicina Legale, ha attestato la congruità e convenienza del corrispettivo previsto nell'ambito dello schema di convenzione, a fronte delle attività che dovranno essere svolte;

Visto :

- lo schema di Convenzione condiviso tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Rodolico - San Marco e questa ARNAS, che si allega al presente atto per formarne parte integrante;

Atteso che:

- la convenzione ha per oggetto lo svolgimento in favore dell'ARNAS delle attività e dei servizi connessi al ruolo di Medico Legale per la gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale, oltre alle attività relative al governo del rischio clinico ex Legge n.24/17 e s.m.i. da parte della UOC Medicina Legale dell'AOU;

- la durata della Convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, e può essere rinnovata con accordo scritto tra le parti.

Ritenuto:

- Necessario, stante la permanenza della mancanza a tutt'oggi di un servizio di medicina legale e della figura di un medico legale, nelle more della previsione nella dotazione organica dell'Azienda, doversi procedere ad autorizzare la stipula della Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico- San Marco" per lo svolgimento in favore dell'ARNAS delle attività e dei servizi connessi al ruolo di Medico Legale per la gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale, oltre che delle attività relative al governo del rischio clinico ex Legge n.24/17 e s.m.i., da parte della UOC Medicina Legale dell'AOUP " G. Rodolico- San Marco" alle condizioni e termini economici specificati nell'art. 5 della stessa;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare**, la stipula della Convenzione l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico- San Marco" per lo svolgimento in favore dell'ARNAS delle attività e dei servizi connessi al ruolo di Medico Legale per la gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale, oltre che delle attività relative al governo del rischio clinico ex Legge n.24/17 e s.m.i. da parte della UOC Medicina Legale dell'AOUP "G. Rodolico- San Marco", alle condizioni e termini economici specificati nell'art. 5 della stessa.
- **Approvare** lo schema di convenzione di cui sopra, tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco e questa Azienda, che si allega al presente atto per formarne parte integrante, facendo salve le attività di supporto eventualmente svolte a favore dalla Medicina Legale dell'AOUP "G. Rodolico- San Marco" a favore dell'Arnas nelle more della sottoscrizione della convenzione.
- **Imputare** la spesa annuale: di € 90.000,00 (novantamila) oltre iva, sul c.e. 20011000110, Bilanci 2024-2025. Aut. 110

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico- San Marco" per lo svolgimento in favore dell'ARNAS delle attività e dei servizi connessi al ruolo di Medico Legale per la gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale, oltre che delle attività relative al governo del rischio clinico ex Legge n.24/17 e s.m.i. da parte della UOC Medicina Legale dell'AOUP "G. Rodolico- San Marco", alle condizioni e termini economici specificati nell'art. 5 della stessa.
- **Approvare** lo schema di convenzione di cui sopra tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco e questa Azienda, che si allega al presente atto per formarne parte integrante, facendo salve le attività di supporto eventualmente svolte a favore dalla Medicina Legale dell'AOUP "G. Rodolico- San Marco" a favore dell'Arnas nelle more della sottoscrizione della convenzione.
- **Imputare** la spesa annuale: di € 90.000,00 (novantamila) oltre iva, sul c.e. 20011000110, Bilanci 2024-2025. Aut. 110

Allegati parte integrante : Convenzione

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA LEGALE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, Codice Fiscale e Partita n. 04721270876, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Giammanco, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, di seguito brevemente indicata come "ARNAS"

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania, Codice Fiscale e Partita n. 047212290874, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Catania Via S. Sofia n. 78, di seguito brevemente indicata come "AOUP"

PREMESSO

- che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania con propria nota prot.n. 2701 del 13/02/2024, ha rappresentato la necessità di avere la consulenza specialistica dell'UOC di Medicina Legale dell'AOUP per la gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale, oltre alle attività relative al governo del rischio clinico ex Legge n.24/17 e s.m.i.
- che, al riguardo, nulla osta da parte dell'AOUP di Catania, avendo ricevuto la disponibilità del Prof. Cristoforo Pomara, Professore Ordinario di Medicina Legale presso l'Università degli studi di Catania e Direttore Responsabile della UOC di Medicina Legale dell'AOUP, giusta Sua dichiarazione, assunta al prot. aziendale al n. 10602 del 20/02/2024

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

- 1.1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento in favore dell'ARNAS delle attività e dei servizi connessi al ruolo di Medico Legale per la gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale, oltre alle attività relative al governo del rischio clinico ex Legge n.24/17 e s.m.i. da parte della UOC Medicina Legale dell'AOUP.

Le attività in convenzione verranno espletate mediante n. quattro accessi settimanali da parte del professionista, con impegno orario non superiore a quello previsto dal vigente CCNL di riferimento. Per "accesso," vista la peculiarità delle prestazioni di cui trattasi, è da intendersi, tanto l'accesso presso la Strutture dell'ARNAS, quanto il tempo necessario alla stesura di pareri e/o consulenze, che potranno svolgersi anche presso i locali dell'UOC di Medicina Legale dell'AOUP, quanto ancora ad attività esterne di partecipazione, in qualità di consulente tecnico di parte, alle operazioni di CTU, sia presso le sedi dei consulenti nominati d'ufficio, che da "remoto.

1.2. Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del Prof. Cristoforo Pomara; è in facoltà del responsabile scientifico di delegare, per la partecipazione alle operazioni peritali nei procedimenti giudiziali, il personale della UOC di Medicina Legale dell'AOUP, senza oneri aggiuntivi al compenso di cui al successivo art.5). Resta inteso che le prestazioni in convenzione dovranno essere espletate al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, rientrando nelle attività a pagamento svolte in servizi sanitari di altra azienda, come previsto dal vigente CCNL dell'Area Sanità (art 117), e dovranno essere rese senza recare nocumento alcuno alle attività istituzionali, che assumono valore prioritario e nel rispetto della normativa in materia di lavoro e del relativo CCNL di riferimento della Dirigenza Medica.

1.3. Per l'ARNAS il referente per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, è il Responsabile del servizio legale e contenzioso.

Art. 2 ATTRIBUZIONI E COMPITI PREVISTI

Le attività oggetto della convenzione sono:

- a) attività istruttoria con formulazione di parere medico legale, sulle richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti dell'ARNAS e su eventuali transazioni;
- b) gestione del contenzioso, esistente ed eventuale, in tutte le sedi di merito , inclusi anche i giudizi penali nei quali l'ARNAS è coinvolta come responsabile civile;
- c) monitoraggio esterno e controllo di qualità del sistema di prevenzione e gestione del contenzioso dell'ARNAS e governo del rischio, ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i.;

- d) organizzazioni di incontri seminariali, con cadenza annuale, sui temi del contenzioso medico legale ai sensi della Legge n.24 del 2017 e s.m.i. e di promozione della cultura del consenso informato e della corretta compilazione della documentazione sanitaria;
- e) partecipazione alle sedute ed alle attività del Comitato Aziendale di Valutazione dei Sinistri organizzate dall'ARNAS, istituito dall'Azienda Garibaldi con deliberazione n. 520 del 27.02.2012 e successive integrazioni, così come previsto ai sensi del Decreto Assessoriale 28 dicembre 2011 regione Sicilia, (pubblicato nella GURS n. 66 del 13-1-2012).

Art. 3

DURATA LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

La presente Convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, e può essere rinnovata con accordo scritto tra le parti. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito. Resta inteso che gli incarichi ancora pendenti alla data di scadenza della convenzione saranno proseguiti e definiti secondo i termini e le condizioni previsti dalla convenzione stessa, salvo ogni eventuale diverso accordo tra le parti.

Art. 4

OBBLIGO DELLE PARTI

L' Azienda Policlinico, per il tramite del Prof. Cristoforo Pomara- Direttore Responsabile della UOC di Medicina Legale dell'AOUP- o del personale della suddetta UOC, (quale Suo delegato o referente), come sottoindicato:

- Prof.ssa Monica Salerno;
- Prof.ssa Nunziata Barbera;
- Dott. Mario Chisari;
- Dott. Aldo Alberto; si impegna ad assicurare:

4.1 Il coordinamento scientifico o il supporto medico-legale per la gestione delle attività previste dalla convenzione.

4.2 La presenza del Prof. Cristoforo Pomara e/o di personale individuato dallo stesso, fermo restando il prioritario rispetto delle esigenze istituzionali della UOC di Medicina Legale dell'AOUP.

4.3 Attività di supporto scientifico e tecnico per l'esecuzione delle attività programmate.

4.4 L'ARNAS si impegna a mettere a disposizione le strutture per lo svolgimento della ricerca e delle attività oggetto della stessa.

Art 5

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1 L'ARNAS verserà all'AOUP, a titolo di corrispettivo, l'importo annuo di € 90.000,00 (novantamila) oltre iva, determinato tenendo conto, sia del numero dei sinistri che del contenzioso civile e penale gestito dalla stessa ARNAS nell'ultimo triennio. In tale importo è compresa, a titolo di rimborso spese generali, la quota pari al 9% (calcolata sulla detta somma), come previsto dal vigente regolamento ALPI dell'AOUP.

5.2 L'ARNAS verserà all'AOUP la somma di cui al precedente punto, entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla presentazione di apposita fattura, che sarà predisposta dall'AOUP di Catania, in esito al ricevimento dell'ordine NSO, emesso dall'ARNAS sulla base del rendiconto trimestrale delle prestazioni svolte, debitamente compilato e sottoscritto dal professionista che ha reso la prestazione, corredato da relativa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore/Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso dell'ARNAS.

5.3 Il suddetto corrispettivo dovrà essere versato dietro presentazione da parte dell'AOUP di regolare fattura, intestate a: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, Codice Fiscale e Partita 04721270876, rappresentata dal Dott. Giuseppe Giammanco, Commissario Straordinario, con sede in Catania Piazza 5. Maria di Gesù n. 5

La ripartizione delle quote al personale impegnato nelle attività in convenzione avverrà secondo i criteri stabiliti nel vigente regolamento ALPI dell'AOUP.

Art. 6

SEGRETEZZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le parti contraenti, debitamente informate in merito a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento U.E. 2016/679 e Codice della Privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2023), prestano il loro assenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano dalle stesse reciprocamente trattati e/o comunicati, per le finalità connesse al rapporto contrattuale.

Il personale incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non fornire informazioni o comunicazioni relative all'attività svolta o fatti di cui siano venuti a conoscenza in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto, attenendosi alle disposizioni vigenti in materia ed ai principi di deontologia professionale. La violazione di tale obbligo può costituire causa di recesso da parte di ciascuno dei contraenti.

Tale obbligo persisterà anche successivamente alla cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente contratto.

Le parti, qualora riscontrino la violazione dei suddetti obblighi, potranno procedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 c.c. e ss. alla risoluzione del presente contratto con diritto al risarcimento del danno.

Art. 7

ONERI ASSICURATIVI

L'assicurazione per la responsabilità verso terzi per le attività derivanti dalla presente convenzione e per infortunio, anche in itinere, è a carico dell'ARNAS, che manleva l'AOUP di Catania da qualsiasi responsabilità. I rischi professionali derivanti da colpa grave sono a carico del Professionista che svolge la prestazione di cui in convenzione, che dovrà provvedere alla relativa copertura assicurativa a proprie spese.

Il Prof. Cristoforo Pomara e il personale eventualmente individuato dallo stesso per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, nel recarsi presso le strutture messe a disposizione dall'ARNAS è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la stessa Azienda, rispetto ai quali l'ARNAS assume l'obbligo di curare la relativa informativa.

Art. 8

RECESSO UNILATERALE DELLE PARTI

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte a mezzo PEC.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni già eseguite alla superiore data. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, l'ARNAS si obbliga a corrispondere una quota in percentuale del corrispettivo pattuito ai sensi del precedente art.5), in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività concordata e degli impegni assunti.

Art. 9

MODIFICHE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessario una rimodulazione sui tempi dell'attività e modalità di fruizione delle prestazioni, dovendosi tenere conto in tale contesto anche di eventuali assenze dal servizio (ferie, malattie, congressi, ecc.), resta inteso e convenuto che le modifiche e variazioni nell'ambito del rapporto in convenzione vanno preventivamente concordate per iscritto.

Art. 10

CONTROVERSIE

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via transattiva. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Catania

Art. 11 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le Aziende contraenti prendono atto dei rispettivi codice etico e di comportamento, adottati e pubblicati nella pertinente sezione Amministrazione Trasparente, e si impegnano a far osservare il rispetto delle disposizioni ivi contenute, consapevoli che, la violazione degli obblighi di condotta ivi previsti, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 12 SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte I, è assolta dall'A.O.U.P con le modalità previste dal DM 17/06/2014.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 13 DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti nella materia de qua ed alle disposizioni del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

"Garibaldi" di Catania

Il Commissario Straordinario

(Dr. Giuseppe Giammanco)

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico

"G. Rodolico -San Marco"

Il Direttore Generale

(Dr. Gaetano Sirna)